

DOMANDE E RISPOSTE RELATIVE AL CTS (CORRISPETTIVO TARIFFARIO SPECIFICO)

1. Che cosa è il CTS?

CTS è un Corrispettivo Tariffario Specifico cioè una voce nella bolletta, per i clienti finali e per le altre utenze (produttori o autoproduttori) connessi in media tensione che non hanno adeguato il proprio punto di consegna ai requisiti tecnici della delibera 333/07 (allegato A) e ARG/elt 33/08 (allegato C). Le delibere 333/07, ARG/elt 33/08, ARG/elt 17/09 (aggiornate con eventuali modifiche) sono disponibili sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it sezione Attività / Provvedimenti.

2. Quando si deve pagare il CTS?

Il CTS si paga nel caso in cui:

- il cliente in media tensione non abbia consegnato la dichiarazione di adeguatezza dell'impianto al proprio distributore di energia elettrica e la richiesta di connessione dell'impianto sia stata fatta in data antecedente il 16 novembre 2006;
- la dichiarazione di adeguatezza del cliente sia stata revocata dal distributore a seguito di controlli che abbiano evidenziato la mancata rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici della delibera 333/07 e della delibera ARG/elt 33/08.

3. Come si paga il CTS?

Il CTS è addebitato ai clienti non adeguati in una specifica voce nella bolletta dell'energia elettrica.

4. Come può un cliente verificare se sta pagando il CTS?

Con le nuove regole dell'Autorità (delibera ARG/elt 17/09), a partire dalla bolletta di giugno o luglio del 2009, un cliente non adeguato riceve con periodicità trimestrale nella bolletta di energia elettrica diverse informazioni relative al CTS, fra cui l'ammontare di CTS da versare nell'anno in corso e la quota già versata dall'inizio dell'anno.

5. Come si calcola il CTS?

Il CTS dipende dalla potenza disponibile del cliente e dall'energia elettrica prelevata, entrambe riferite all'anno precedente quello di versamento del CTS.

Il CTS si calcola secondo la formula:

$$CTS = (K + H * E / P) * F$$

dove:


- K è pari ad 1 € per ogni giorno di connessione attiva alla rete di alimentazione;
- H vale 0,15 € per ogni ora di utilizzo;
- E è l'energia consumata nell'anno precedente quello di versamento del CTS;

- P la potenza disponibile nell'anno precedente quello di versamento del CTS;
- F è un parametro di modulazione del CTS che si applica ai soli clienti con potenza disponibile superiore a 400 kW (per i clienti con potenza disponibile inferiore a uguale a 400 kW il fattore F è sempre uguale a 1);

Per i clienti con potenza disponibile superiore a 400 kW il fattore F è uguale a $1 + \sqrt{(P-400)/400}$ e non può superare il valore massimo $F = 3,5$. Possibili valori del fattore F in funzione della potenza disponibile P sono descritti nel grafico qui di seguito.

Il rapporto E/P corrisponde ad un numero equivalente di ore in un anno di utilizzo dell'intera potenza disponibile.

Fattore F di modulazione del Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS) per Clienti MT in vigore dal 1° gennaio 2009



Nota: i valori F sono presentati con due cifre decimali per leggibilità del grafico

6. Come si calcola il CTS? Un caso reale

Per esempio se un cliente è alimentato in media tensione con una potenza disponibile P di 1.000 kW, allacciato alla rete di distribuzione per 365 giorni all'anno, con un consumo annuo di energia elettrica E di 3.000.000 kWh non ha presentato la dichiarazione di adeguatezza il CTS sarà calcolato come segue:

il rapporto E/P vale $3.000.000 / 1.000 = 3.000$ ore di utilizzo dell'intera potenza disponibile, mentre il fattore di modulazione F vale 2,2247.

Il CTS vale $(1 \text{ [€/giorno]} * 365 \text{ [giorni]} + 0,15 \text{ [€/ora]} * 3.000 \text{ [ore]}) * F$ e quindi $815 \text{ [€]} * 2,2247$.

Il CTS in questo esempio è quindi di 1.813,17 Euro ogni anno.

DOMANDE E RISPOSTE RELATIVE AL CTS_M (CORRISPETTIVO TARIFFARIO SPECIFICO MAGGIORATO)

7. Che cosa è il CTS_M?

CTS_M è il Corrispettivo Tariffario Specifico maggiorato, secondo quanto previsto dalle disposizioni della delibera 33/08. Il CTS_M si applica a partire dal 2009.

8. Quando si deve pagare il CTS_M?

Il cliente in media tensione che ha richiesto la connessione prima del 16 novembre 2006 e non ha inviato la dichiarazione di adeguatezza paga il CTS_M in sostituzione del CTS nel caso in cui il cliente:

- con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW, richieda a partire dal 1° settembre 2008 aumenti di potenza per almeno 50 kW complessivi oppure, senza averli richiesti, siano stati registrati dal suo contatore di energia elettrica come sistematici prelievi di potenza oltre la disponibile. Si considera sistematico il superamento effettuato in almeno due distinti mesi nell'anno solare;
- con potenza disponibile superiore a 400 kW, richieda a partire dal 1° settembre 2008 aumenti di potenza per almeno 100 kW complessivi oppure, senza averli richiesti, siano stati registrati dal suo contatore di energia elettrica come sistematici prelievi di potenza oltre la disponibile. Si considera sistematico il superamento effettuato in almeno due distinti mesi nell'anno solare;
- richieda, a partire dal 1° settembre 2008, un qualunque aumento di potenza disponibile che determini il superamento dei 400 kW;
- richieda il subentro rispetto a una preesistente utenza con durata inferiore ad un anno e, contemporaneamente, aumenti di potenza secondo le soglie suddette;
- si verifichi il mancato rispetto della potenza massima dei trasformatori in parallelo o della potenza massima dei trasformatori contemporaneamente energizzabili ai sensi della norma CEI 0-16 a seguito di controlli effettuati dall'impresa distributrice sia nel caso in cui la dichiarazione di adeguatezza sia già stata inviata (in tal caso viene revocata) sia nel caso in cui la dichiarazione non sia stata inviata perchè la richiesta di connessione è stata effettuata dopo il 16 novembre 2006 (in questi casi ai fini dell'adeguamento non è necessario l'invio della dichiarazione di adeguatezza).

9. Come si paga il CTS_M?

Il pagamento del CTS_M avviene con le stesse modalità del CTS, cioè tramite la bolletta.

10. Come si calcola il CTS_M?

Il CTS_M è una maggiorazione della quota CTS, che dipende dagli anni di mancato adeguamento degli impianti secondo la formula:

$$CTS_M = CTS * (1 + n)$$

dove n vale 1 per il primo anno successivo al raggiungimento delle condizioni di maggiorazione del CTS (ad esempio, nel caso di più aumenti di potenza disponibile, il momento dell'aumento che fa superare la soglia 50 kW o 100 kW), n vale 2 per il secondo anno successivo, n vale 3 per il terzo anno e per tutti gli anni successivi. La quota CTS dipende dalla potenza disponibile del cliente e dall'energia elettrica prelevata, entrambe riferite all'anno precedente quello di versamento del CTS_M. Ad esempio se l'aumento di potenza avviene nel 2009, nel 2010 il CTS_M vale 2*CTS con

CTS, in particolare E/P, riferito all'anno 2009; nel 2011 il CTS_M vale 3*CTS con CTS, in particolare E/P, riferito all'anno 2010 e così via.

DOMANDE E RISPOSTE RELATIVE AI VANTAGGI ECONOMICI DELL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI

11. Si può evitare di pagare il CTS (eventualmente il CTS_M)?

Il cliente in media tensione può evitare di pagare il CTS confrontando la spesa una tantum necessaria per adeguare il proprio impianto (variabile secondo le caratteristiche tecniche dell'impianto) rispetto al pagamento del CTS per gli anni successivi, valutando anche i potenziali indennizzi automatici che potrebbe ottenere in caso di eccessive interruzioni lunghe subite e i rimborsi che potrebbe ottenere in caso di interruzioni prolungate. Il cliente in media tensione può valutare se è potenzialmente soggetto ad un numero di interruzioni lunghe che superano gli standard stabiliti dall'Autorità poiché tale informazione gli è inviata annualmente in bolletta.

12. Quali sono i vantaggi ottenibili grazie all'adeguamento del proprio impianto?

L'adeguamento del punto di consegna, oltre a permettere la cessazione del pagamento del CTS, (eventualmente maggiorato), comporta benefici in termini di affidabilità e sicurezza dell'impianto MT, contribuendo alla diminuzione del numero di interruzioni della fornitura elettrica per il cliente stesso e per tutti gli altri clienti connessi alla stessa linea di media tensione di proprietà del distributore. Infatti un guasto originatosi nell'impianto di un cliente può provocare una interruzione della fornitura a tutti i clienti connessi alla medesima linea di alimentazione.

Inoltre, il cliente con impianto adeguato potrebbe ricevere indennizzi automatici, cioè senza che ne faccia richiesta, in caso di eccessiva numerosità di interruzioni lunghe e potrebbe ricevere rimborsi in caso di interruzioni di eccezionale durata che superino gli standard stabiliti dell'Autorità.

Se l'impianto non è adeguato il cliente in media tensione non riceve né indennizzi né rimborsi, anche qualora se ne fossero verificate le condizioni.

13. Quando vengono indennizzate le interruzioni lunghe?

Le interruzioni lunghe danno luogo ad indennizzi solo se eccedono gli standard fissati dall'Autorità e se il cliente ha l'impianto adeguato.

Per quanto riguarda le interruzioni lunghe gli standard sono:

- 3 interruzioni lunghe all'anno per i clienti serviti in comuni con più di 50.000 abitanti per gli anni 2008-2009 e 2 interruzioni lunghe a partire dal 2010;
- 4 interruzioni lunghe all'anno per i clienti serviti in comuni con numero di abitanti compreso tra 5.000 e 50.000 per gli anni 2008-2009 e 3 interruzioni lunghe a partire dal 2010;
- 5 interruzioni lunghe all'anno per i clienti serviti in comuni con meno di 5.000 abitanti per gli anni 2008-2009 e 4 interruzioni lunghe a partire dal 2010;

Dal conteggio sono escluse le interruzioni con preavviso, le interruzioni dovute a forza maggiore o a danni provocati da terzi e le interruzioni di eccezionale durata.

Sono indennizzabili le interruzioni:

- dalla 4a alla 6a per i clienti serviti in comuni con più di 50.000 abitanti per gli anni 2008-2009 e dalla 3a alla 6a a partire dal 2010;
- dalla 5a alla 8a per i clienti serviti in comuni con numero di abitanti compreso tra 5.000 e 50.000 per gli anni 2008-2009 e dalla 4a alla 9a a partire dal 2010;
- dalla 6a alla 10a per i clienti serviti in comuni con meno di 5.000 abitanti per gli anni 2008-2009 e dalla 5a alla 12a a partire dal 2010.

14. Come si calcolano gli indennizzi per le interruzioni lunghe?

Per ogni interruzione lunga indennizzabile (vedi risposta precedente), l'indennizzo vale:

- $1,75 \text{ [€/kW]} * P \text{ [kW]}$ per clienti con potenza media interrotta PMI inferiore o uguale a 500 kW;
- $1,4 \text{ [€/kW]} * P \text{ [kW]}$ per la quota parte di potenza media interrotta PMI eccedente la soglia di 500 kW.

La potenza media interrotta (PMI) è il 70% della potenza disponibile P. La P corrispondente a PMI = 500 kW, e quindi la soglia per il calcolo, è 714,2857 kW

15. Come si calcolano gli indennizzi per le interruzioni lunghe in un caso reale?

Un cliente adeguato è alimentato in media tensione con una potenza disponibile di 1.000 kW, è in un comune con più di 50.000 abitanti e ha subito 4 interruzioni lunghe nel 2009.

L'indennizzo si calcola per 1 interruzione eccedente lo standard di 3 interruzioni lunghe.

$$PMI = P \times 0,7 = 1.000 \text{ [kW]} \times 0,7 = 700 \text{ kW}$$

I primi 500 kW vengono valorizzati a 2,50 €/kW. Gli ulteriori 200 kW vengono valorizzati a 2,00 €/kW.

$$I = 500 \text{ [kW]} \times 2,50 \text{ [€/kW]} + 200 \text{ [kW]} \times 2,00 \text{ [€/kW]} \pm 650,00 \text{ €}$$

Oppure con il metodo indicato alla domanda 14:

$$I = 714 \text{ [kW]} \times 1,75 \text{ [€/kW]} + 286 \text{ [kW]} \times 1,40 \text{ [€/kW]} \pm 650,00 \text{ €}$$

16. Quando vengono rimborsate le interruzioni di eccezionale durata?

Le interruzioni di eccezionale durata danno luogo a rimborsi automatici solo se eccedono gli standard fissati dall'Autorità e se il cliente ha l'impianto adeguato.

Gli standard le interruzioni di eccezionale durata sono differenziati a seconda che l'interruzione sia senza preavviso o con preavviso, indipendentemente dalle cause che le hanno provocate (con la sola esclusione delle evacuazioni). Per quanto riguarda le interruzioni di eccezionale durata senza preavviso gli standard sono:

- 4 ore per i clienti serviti in comuni con più di 50.000 abitanti;
- 6 ore per i clienti serviti in comuni con numero di abitanti compreso tra 5.000 e 50.000;
- 8 ore per i clienti serviti in comuni con meno di 5.000 abitanti,

Per quanto riguarda le interruzioni di eccezionale durata con preavviso lo standard è di 8 ore, indipendentemente dalla dimensione del comune nel quale è servito il cliente. Gli standard per le interruzioni di eccezionale durata entrano in vigore il 1° luglio 2009 per i distributori con più di 100.000 clienti e poi, gradualmente, per i distributori con numero minore di clienti.

17. Come si calcolano gli indennizzi per interruzioni di eccezionale durata?

Per i clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW, per ogni interruzione di eccezionale durata (vedi domanda 13), l'indennizzo vale 150€ per il superamento dello standard più 75€ per ogni periodo ulteriore di almeno 4 ore, fino a un tetto massimo di 1.000€.

Per i clienti MT con potenza disponibile superiore a 100 kW, per ogni interruzione di eccezionale durata (vedi domanda 13), l'indennizzo vale 1,5€ per ogni kW di potenza disponibile per il superamento dello standard più 0,75€ per ogni kW di potenza disponibile per ogni periodo ulteriore di almeno 2 ore, fino a un tetto massimo di 6.000€.

18. Come si ricevono gli indennizzi e i rimborsi?

Il Cliente in media tensione che ha inviato la dichiarazione di adeguatezza riceve gli indennizzi per le interruzioni lunghe che eccedono gli standard in modo automatico, nella bolletta di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le interruzioni. È fatto salvo il diritto ad agire in giudizio per il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il Cliente in media tensione che ha inviato la dichiarazione di adeguatezza riceve i rimborsi per le interruzioni di eccezionale durata, senza fare alcuna richiesta, con la prima bolletta disponibile dopo 60 giorni dall'interruzione.

DOMANDE E RISPOSTE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA E AGLI ASPETTI TECNICI DELL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI

19. Che cos'è la dichiarazione di adeguatezza?

La dichiarazione di adeguatezza è un documento che certifica la rispondenza dell'impianto del cliente in media tensione ai requisiti tecnici fissati dall'Autorità con:

- il comma 35.1 dell'allegato A alla delibera 333/07 e l'allegato C alla delibera ARG/elt 33/08;
- oppure con il comma 35.2 della delibera 333/07.

Un fac-simile della dichiarazione di adeguatezza è disponibile nell'allegato C alla delibera ARG/elt 33/08 (selezionare la versione modificata dalla delibera ARG/elt 119/08).

20. È necessario l'invio della dichiarazione di adeguatezza?

L'invio della dichiarazione di adeguatezza non è un obbligo per il cliente in media tensione, ma affinché il distributore possa considerare un impianto adeguato è necessario che il cliente in media tensione invii la dichiarazione di adeguatezza. In ogni caso non è necessario inviare la dichiarazione solo se la richiesta di connessione è stata effettuata dopo il 16 novembre 2006.

21.A chi inviare la dichiarazione di adeguatezza?

La dichiarazione di adeguatezza deve essere inviata al proprio distributore di energia elettrica. L'indirizzo è disponibile sulla bolletta e sul sito internet del distributore, anche nella eventuale sezione personale dedicata al cliente. Se il distributore non dispone di un sito internet l'indirizzo cui inviare la dichiarazione di adeguatezza viene trasmesso al cliente in formato cartaceo unitamente ai documenti di fatturazione. Gli indirizzi dei distributori cui inviare la dichiarazione di adeguatezza sono disponibili anche sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) nella pagina consumatori/elettricità, nella sezione "Adeguamento degli impianti di utenza MT".

22.Chi rilascia la dichiarazione di adeguatezza?

La dichiarazione di adeguatezza deve essere rilasciata da uno di questi soggetti abilitati:

- responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell'art. 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 ("ex Legge 46/90") per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto stesso;
- professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico;
- responsabile dell'ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice, in cui la cabina è installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso.

23.Come si fa ad adeguare il proprio impianto elettrico?

Impianti con potenza disponibile superiore o uguale a 400 kW (comma 35.1 dell'allegato A alla delibera 333/07 e allegato C alla delibera ARG/elt 33/08)

Per adeguare il proprio impianto, è possibile rivolgersi ad un soggetto abilitato che può rilasciare la dichiarazione di adeguatezza. Nel caso di un'impresa installatrice, in relazione alle caratteristiche dell'impianto può proporre di:

- i. Effettuare le verifiche e le prove previste nell'allegato B della Norma CEI 0-16: in caso di esito positivo, verrà rilasciato un report di prova nel quale devono essere riportate le verifiche sui tempi di intervento del sistema SPG+DG effettuate con apposito strumento. Tale soluzione è la più economica, ma richiede che l'impresa installatrice disponga dello strumento di misura.
- ii. Se l'impianto non supera le verifiche su TA, TO (TV) e relè, sarà necessario sostituire l'SPG (sostituzione di relè di protezione, TA di fase e TA omopolare, eventualmente TV) con dispositivi conformi, prima di procedere nuovamente all'effettuazione delle prove (vd. punto i);

iii. Se l'impianto non supera ancora le verifiche sarà necessario sostituire anche il Dispositivo Generale (DG) con una nuova cella MT.

A valle dell'attuazione di queste misure, l'installatore abilitato rilascia la dichiarazione di adeguatezza che deve essere inviata al distributore.

Impianti con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW (comma 35.2)

Se gli impianti hanno le caratteristiche previste dal comma 35.2 - cioè sono dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili o di interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR) con dispositivo di protezione per la sola corrente di corto circuito, hanno un solo trasformatore MT/BT, hanno una connessione in cavo di lunghezza non superiore a 20 m tra interruttore e trasformatore - hanno facoltà di deroga rispetto alle previsioni suddette del comma 35.1. In questo caso è sufficiente effettuare la manutenzione ai sensi della norma CEI 0-15 (Vedi anche domanda 25).

24. Quali parti dell'impianto devono essere adeguate?

In sintesi, occorre verificare e, se necessario, adeguare il Dispositivo Generale (DG) e la Protezione Generale (PG) della apparecchiatura posta in cabina di ricezione alle prescrizioni del comma 35.1 della delibera 333/07. I requisiti minimi del DG, del sistema di PG e le prove sul complesso DG+PG sono dettagliati nell'allegato C della delibera ARG/elt 33/08.

25. Esistono dei casi particolari che non comportano la modifica o la sostituzione completa del sistema DG+PG?

I clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW hanno facoltà di derogare all'adeguamento del Dispositivo Generale (DG) e della Protezione Generale (PG) se l'impianto risponde alle caratteristiche tecniche minime del comma 35.2 dell'allegato A alla delibera 333/07 (vedi domanda 23) e viene mantenuto ai sensi della norma CEI 0-15. Le schede da compilare, secondo la periodicità indicata dalla stessa norma CEI 0-15, sono F, S, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IMS oppure F, IVOR, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IVOR.

26. La dichiarazione di adeguatezza può essere revocata?

Il distributore ha il diritto di effettuare controlli di rispondenza tra dichiarazione di adeguatezza e le effettive installazioni e di revocare le dichiarazioni di adeguatezza non conformi ai requisiti tecnici. In tale eventualità verrà revocato al cliente il diritto di indennizzo per tutto l'anno in corso e fintanto che non invierà una nuova dichiarazione di adeguatezza. Il cliente sarà tenuto a pagare il CTS a partire dal 1° gennaio dell'anno di effettuazione del controllo che ha revocato la dichiarazione di adeguatezza.

27. La dichiarazione di adeguatezza ha limiti temporali di validità?

No, salvo la revoca da parte del distributore a seguito di controlli.

La dichiarazione di adeguatezza deve però essere rinnovata in caso di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e delle Protezioni Generali o della sostituzione dell'Interruttore Manovra Sezionatore o dell'Interruttore a Volume d'Olio Ridotto.